

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 745)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(REALE)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PRETI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(COLOMBO VITTORINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1969

Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723

ONOREVOLI SENATORI. — Da parte della Commissione delle Comunità europee sono state svolte ripetute azioni nei confronti della Repubblica italiana intese ad abolire il diritto per i servizi amministrativi, previsto dalla legge 15 giugno 1950, n. 330, e il diritto di statistica, previsto dall'articolo 42 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e succes-

sive aggiunte e modifiche. Ciò in quanto detti diritti sono stati ritenuti tasse di effetto equivalente ai dazi e come tali non più applicabili in base agli obblighi derivanti dall'articolo 13 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

L'iniziativa del citato Organo comunitario trova valido presupposto nell'orientamento ormai consolidato da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, nei con-

fronti della quale non sembra che possa essere sostenuta con possibilità di successo la tesi che le imposizioni in parola non sono da considerare tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, e nel fatto che sono state già emanate due distinte direttive dalla sopracitata Commissione che invitano il Governo italiano a procedere alla abolizione dei rispettivi tributi in parola.

Tenuto conto di tale situazione è stato predisposto l'unito disegno di legge che trae il proprio presupposto dalla necessità di dare attuazione con provvedimenti formali a quanto richiesto dagli Organi comunitari evitando pronunce a noi sfavorevoli da parte della Corte di giustizia.

La decorrenza dell'abolizione del diritto per servizi amministrativi (art. 1) e del diritto di statistica (art. 2), relativamente agli scambi intracomunitari, è stata fissata in relazione alla diversa situazione dei rapporti venuti ad instaurarsi con le Comunità in materia, nonchè ad esigenze di bilancio.

Il predisposto provvedimento prevede altresì l'abolizione delle citate imposizioni, a partire dal 1° gennaio 1971 per gli scambi

con i Paesi terzi della Comunità economica europea allo scopo di evitare possibili distorsioni di traffico, con pericolosi squilibri nelle nostre tradizionali correnti di commercio e non creare situazioni che risulterebbero in contrasto col principio di non discriminazione vigente fra i Paesi aderenti al GATT.

Dato l'incremento degli scambi costantemente rilevato negli scorsi anni e tenuto conto che l'iniziativa persegue anche lo scopo di eliminare fenomeni distorsivi nelle correnti di traffico, si può ragionevolmente ritenere che alla minore entrata possa farsi fronte attraverso la normale lievitazione dei proventi derivanti dalla intensificazione dei traffici commerciali.

Per quanto concerne in particolare gli eventuali rimborsi del diritto per servizi amministrativi, è da ritenere che la relativa quantificazione, stante la irrilevanza impositiva di ciascuna operazione, può trovare adeguata considerazione nell'apposito stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze riguardante la restituzione dei diritti doganali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È abolito il diritto per i servizi amministrativi sulle merci importate dall'estero, istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, quando le merci stesse rispondano alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunità europee istituite con i Trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1203.

La disposizione del precedente comma si applica alle merci per le quali la relativa dichiarazione d'importazione è stata accettata successivamente al 30 giugno 1968.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì abolito il diritto di statistica previsto dagli articoli 42 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, per l'importazione e per l'esportazione di merci che rispondono alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunità europee, istituite con i Trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, numero 1203.

Art. 3.

Per tutti i casi non contemplati negli articoli 1 e 2, il diritto per i servizi amministrativi e il diritto di statistica sono aboliti a decorrere dalla data del 1° gennaio 1971.